

# INVESTIRE ED INSTALLARSI IN SPAGNA

8ª edizione



**GESTIÓN 2000**

## **BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS**

**Mariano Cubí, 7**

**E-08006 Barcellona**

Tel.: +34-93-218.07.08

Fax: +34-93-237.59.25

E-mail: [bcn@bovemontero.com](mailto:bcn@bovemontero.com)

Persona di contatto: José M<sup>a</sup> Bové, Belén Fernández o Luis Roger

**Luis Díaz Cobeña, 6**

**E-28028 Madrid**

Tel.: +34-91-725.11.55

Fax: +34-91-725.12.59

E-mail: [mad@bovemontero.com](mailto:mad@bovemontero.com)

Persona di contatto: Alfredo Sáinz o José M<sup>a</sup> Bové

**Sindicat, 67**

**E-07002 Palma de Mallorca**

Tel.: +34-971-77.51.24

Fax: +34-971-72.63.48

E-mail: [pma@bovemontero.com](mailto:pma@bovemontero.com)

Persona di contatto: José M<sup>a</sup> Bové o Luis Roger

**<http://www.bovemontero.com>**

Nota: Il presente opuscolo è stato redatto durante il secondo semestre del 2003 e comprende quindi le norme vigenti fino a questo periodo. Per ottenere informazioni supplementari, preghiamo i lettori di mettersi in contatto con uno dei nostri uffici.

Le attività di riproduzione totale o parziale di quest'opera attraverso qualsiasi mezzo o procedura, comprese la riprografia od il trattamento informatico e la distribuzione di esemplari mediante noleggio o prestito pubblico, sono totalmente vietate, senza l'autorizzazione dei titolari del "copyright", essendo applicabili le sanzioni stabilite dalla legge.

© Ediciones Gestión 2000, S.A. Barcelona, 2004

Ottava edizione

**I.S.B.N.: 84-8088-168-2**

Fotocomposición: gama, s.l.

Impreso en España – *Printed in Spain*

# RINGRAZIAMENTI

È sempre difficile riassumere in un libro di ridotte dimensioni temi giuridici, tributari, fiscali, contabili e lavorativi necessari per la creazione di un'attività imprenditoriale in Spagna. Nella presente guida abbiamo voluto analizzare i temi fondamentali con un linguaggio facile per l'uomo o la donna d'affari; se ci riusciremo saremo soddisfatti. Se, oltre a questo sforzo ed attraverso la versione spagnola e le relative traduzioni che prossimamente si stamperanno in inglese, tedesco, francese ed italiano, faremo in modo che la Spagna sia un paese la cui operatività nel mondo degli affari risulti meno sconosciuta dalla comunità di investitori stranieri, ci sentiremo, senza dubbio, molto soddisfatti di apportare il nostro «granello di sabbia» allo sviluppo economico spagnolo.

La 8ª edizione di questa guida, opportunamente aggiornata in previsione alle esigenze in vigore per l'anno 2003, è stata redatta dal personale del nostro ufficio giuridico-tributario. La responsabilità del coordinamento è stata affidata a Belén Fernández.

Il controllo di tutto il processo della presente edizione e distribuzione ai clienti ed amici di Bové Montero y Asociados è stato effettuato dalla nostra responsabile della segreteria, la Sig.ra Brigitte Pollinger, con la collaborazione per la versione italiana di Sílvia Forés, traduttrice dello stesso ufficio.

Ringraziamo, in particolare, il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana di Barcellona, Valentina Fusetti ed il suo gruppo di collaboratori, per il servizio di traduzione e di adattamento di questa nuova edizione, con l'utilizzo di termini tecnici adeguati.

A tutti loro i miei più sinceri ringraziamenti.

José Mª Bové



Si está interesado en recibir información sobre libros empresariales, envíe su tarjeta de visita a:

**Gestión 2000**  
**Departamento de promoción**  
**Av. Diagonal, 662-664, 2ª B**  
**08034 Barcelona**  
**Tel. 93 492 69 70**  
**Fax 93 492 69 75**  
**e-mail: [info@gestion2000.com](mailto:info@gestion2000.com)**

y la recibirá sin compromiso alguno por su parte.

***Visite nuestra WEB y regístrese:***  
**[www.gestion2000.com](http://www.gestion2000.com)**

# CONTENUTO

<b>I. INTRODUZIONE</b> . . . . .	7
I.1 GEOGRAFIA . . . . .	7
I.2 ISTITUZIONI POLITICHE . . . . .	7
I.3 LINGUE . . . . .	8
<b>II. INVESTIRE IN SPAGNA.</b> . . . . .	9
II.1 OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI . . . . .	10
II.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE . . . . .	10
II.3 TRASFERIMENTI ALL'ESTERO . . . . .	12
II.4 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI . . . . .	12
II.5 CONTROLLO VALUTARIO . . . . .	13
II.6 FONTI DI FINANZIAMENTO . . . . .	14
II.7 UNIONE ECONOMICA E MONETARIA . . . . .	16
<b>III. LAVORO SUBORDINATO E CONTRIBUTI SOCIALI.</b> . . . . .	17
III.1 RETRIBUZIONI . . . . .	17
III.2 ORARIO DI LAVORO . . . . .	17
III.3 DIRITTI SOCIALI . . . . .	18
III.4 CONTRATTO DI LAVORO . . . . .	18
III.5 CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI . . . . .	20
III.6 PREVIDENZA SOCIALE . . . . .	20
III.7 RAPRESENTANZA DEI LAVORATORI . . . . .	22
III.8 SITUAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI . . . . .	22
III.9 RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE . . . . .	23

---

<b>IV. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ</b> . . . . .	25
IV.1 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ. . . . .	25
IV.2 COSTITUZIONE DI UNA SUCCURSALE . . . . .	28
IV.3 FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DI UNA SOCIETÀ. . . . .	29
IV.4 LIBRI SOCIALI. . . . .	29
IV.5 REQUISITI LEGALI, CONTABILI E DI REVISIONE DEI CONTI. . . . .	30
<b>V. IMPOSTE</b> . . . . .	35
V.1 STRUTTURA GENERALE. . . . .	35
V.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ . . . . .	35
V.3 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. . . . .	45
V.4 IMPOSTA SUL REDDITO DEI NON RESIDENTI . . . . .	48
V.5 IMPOSTA SUL PATRIMONIO . . . . .	54
V.6 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI. . . . .	54
V.7 IMPOSTE LOCALI . . . . .	54
V.8 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . . . . .	55
V.9 IMPOSTA SULLE TRASMISSIONI PATRIMONIALI E SUGLI ATTI GIURIDICI DOCUMENTATI . . . . .	55
V.10 DIRITTI DOGANALI . . . . .	56
V.11 REGIME ECONOMICO E FISCALE DELLE ISOLE CANARIE . . . . .	56

# I. INTRODUZIONE

## I.1 GEOGRAFIA

La Spagna occupa un territorio di circa 500.000 chilometri quadrati e si trova all'estremo sud-ovest dell'Europa. Comprende la maggior parte della Penisola Iberica, condivisa con il Portogallo, e le Isole Baleari nel Mediterraneo, le Isole Canarie nell'Oceano Atlantico, di fronte alla costa settentrionale dell'Africa, e Ceuta e Melilla, situate geograficamente nel continente africano. La popolazione è di circa 40 milioni di abitanti. Le città spagnole più importanti sono Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Saragozza e Bilbao.

## I.2 ISTITUZIONI POLITICHE

La Spagna è una monarchia parlamentare. Il Re è il Capo dello Stato, arbitra e modera il funzionamento delle istituzioni del paese, ha la più alta rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali ed esercita le funzioni che la Costituzione e le leggi espressamente gli attribuiscono.

Le «*Cortes generales*» (Parlamento), sede del potere legislativo dello Stato, rappresentano il popolo spagnolo e sono costituite dal «*Congreso de los Diputados*» e dal «*Senado*».

Il Governo dirige la politica interna e gli affari esteri, l'amministrazione civile e militare e la difesa dello Stato. Esercita la funzione esecutiva ed il potere regolamentare.

È composto fondamentalmente dal Presidente e dai Ministri.

Lo Stato è organizzato territorialmente in comuni. Le provincie sono composte da vari comuni e le Comunità Autonome comprendono varie provincie confinanti con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni. Nello Stato spagnolo coesistono 17 Comunità Autonome e due Città Autonome.

Le Comunità Autonome hanno competenze su determinate materie, come ad esempio l'organizzazione delle istituzioni di autogoverno, promuovono lo

sviluppo economico ed il sistema sanitario. L'organizzazione istituzionale autonoma si basa su un'Assemblea Legislativa eletta con suffragio universale, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive ed amministrative ed un Presidente, eletto dall'Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, al quale compete la direzione del Consiglio di Governo, la massima rappresentanza di ogni Comunità ed il controllo dello Stato all'interno di esse.

### **I.3 LINGUE**

Lingua ufficiale dello Stato è lo spagnolo. Le altre lingue spagnole (catalano, basco e galiziano) sono anch'esse ufficiali nelle loro rispettive Comunità Autonome.

## II. INVESTIRE IN SPAGNA

Il trattato dell'Unione Europea (Trattato di Maastricht) stabilisce la totale libertà di movimento di capitali, riconoscendo, allo stesso tempo, la facoltà degli Stati membri di stabilire o mantenere le formalità amministrative sulle operazioni liberalizzate.

Quanto sopra esposto si è tradotto in Spagna in un regime legale che ha liberalizzato gli investimenti esteri, stabilendo, con carattere generale, la conoscenza degli stessi attraverso un meccanismo di dichiarazione «ex-post». Per determinati investimenti provenienti da territori o paesi che sono considerati dalla normativa attuale paradisi fiscali si esige anche una dichiarazione prima dell'investimento.

Allo stesso tempo esistono regimi speciali per certi tipi di investimenti stranieri in Spagna, per i quali si sono stabilite delle regolamentazioni settoriali specifiche, soprattutto per i trasporti aerei, radio, minerali, materie prime di minerali di interesse strategico e diritti di miniere, televisione, gioco d'azzardo, telecomunicazioni, sicurezza privata, fabbricazione, commercio e distribuzione di armi ed esplosivi a uso civile, così come quelle inerenti alla Difesa Nazionale.

Il regime generale di liberalizzazione può essere sospeso dal Consiglio dei Ministri nel caso che gli investimenti per la loro natura, forma o condizione di realizzazione, riguardino o possano riguardare, attività collegate con l'esercizio del potere pubblico, ordine pubblico, sicurezza e salute pubblica.

Sono considerati investitori esteri:

- le persone fisiche sia spagnole che straniere domiciliate all'estero o che hanno la loro residenza principale all'estero,
- le persone giuridiche domiciliate all'estero, così come le istituzioni pubbliche con sovranità straniera.

Il cambiamento di domicilio sociale da parte di persone giuridiche o il trasferimento di residenza di persone fisiche determinano il cambiamento della qualifica di un investimento straniero in Spagna.

## II.1 OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Gli investimenti esteri in Spagna si possono realizzare attraverso la seguente procedura amministrativa:

- a) Partecipazione in società spagnole, il cui capitale non è ammesso alla quotazione in mercati secondari. Sono comprese, secondo questa modalità, sia la costituzione della società che la sottoscrizione ed acquisizione totale o parziale delle azioni o l'acquisizione di partecipazioni sociali. Inoltre, sono inclusi in questo punto l'acquisto di valori come i diritti di sottoscrizione di azioni, obbligazioni convertibili in azioni o in altri valori analoghi che per loro natura danno diritto a partecipare nel capitale, così come qualsiasi attività giuridica in virtù della quale si acquisiscono diritti politici.
- b) Investimenti in azioni di società spagnole il cui capitale è totalmente o parzialmente ammesso alla quotazione in borse valori spagnole o straniere, così come diritti di sottoscrizione o altri analoghi, qualunque sia il luogo di emissione o acquisizione.
- c) La costituzione e l'ampliamento di succursali.
- d) La sottoscrizione ed acquisizione dei valori negoziabili rappresentati da prestiti emessi dai residenti.
- e) La partecipazione in fondi di investimento, iscritti nei Registri della «*Comisión Nacional del Mercado de Valores*».
- f) L'acquisizione di beni immobili situati in Spagna, il cui importo totale superi i 3.005.060,52 euro o quando, indipendentemente dall'importo, provenga da paradisi fiscali.
- g) Altre forme di investimento: La costituzione, formalizzazione o partecipazione in «*contratos de cuenta en participación*» (sono quelli in virtù dei quali due o più persone si mettono d'accordo per portare a termine una determinata attività, ognuna di esse contribuendo con una quota di capitale e partecipando ai risultati, negativi o positivi, nella «proporzione» dell'investimento effettuato), fondazioni, gruppi di interesse economico, cooperative e comunità di beni, quando il valore totale corrispondente alla partecipazione degli investimenti stranieri sia superiore a 3.005.060,52 euro o quando, indipendentemente dall'importo, provenga da paradisi fiscali.

## II.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli investimenti esteri in Spagna e la loro liquidazione devono essere dichiarati nel «*Registro de Inversiones*» del Ministero dell'Economia.

La suddetta dichiarazione deve attenersi alle seguenti regole:

1. Dichiarazione preventiva:

Se la dichiarazione ha come oggetto un investimento proveniente da paradisi fiscali, il titolare della medesima dovrà effettuarla preventivamente alla realizzazione dell'investimento.

Questa dichiarazione deve essere fatta in modo tale da non compromettere quella che si realizzerà posteriormente alla realizzazione dell'investimento.

Esistono eccezioni alla menzionata dichiarazione preventiva, ad esempio: investimenti in valori negoziabili, partecipazioni in fondi di investimento iscritti nei Registri della «*Comisión Nacional del Mercado de Valores*», ed investimenti con partecipazione straniera che non superino il 50% del capitale della società spagnola destinataria dell'investimento, né anteriormente all'investimento progettato, né come conseguenza dello stesso.

Il titolare dell'investimento realizzato dovrà presentare le previe dichiarazioni del progetto d'investimento alla Direzione Generale del Commercio e dell'Investimento. Tale previa dichiarazione avrà validità di sei mesi, a partire dal giorno della sua presentazione. Se l'investimento non si concretizzerà in tale periodo, si dovrà procedere ad una nuova previa dichiarazione.

La liquidazione degli investimenti provenienti da paradisi fiscali non necessiterà dichiarazione della stessa antecedente alla sua realizzazione.

2. Dichiarazione successiva:

A titolo generale, l'investimento sarà dichiarato dal titolare non residente.

Inoltre, quando l'operazione sarà formalizzata da un notaio o da un pubblico ufficiale spagnolo, questi provvederà ad informare della suddetta operazione.

A titolo speciale se si tratta di investimenti in valori negoziabili, l'obbligo di dichiararli sarà a carico delle aziende che realizzano operazioni d'investimento, istituti bancari o le corrispondenti istituzioni finanziarie; gli investimenti in titoli non negoziabili in mercati secondari saranno dichiarati dagli enti depositari o amministratori dei valori. Nel caso di intervento di una società, di un'agenzia di valori o di un'istituzione bancaria, la dichiarazione dovrà essere effettuata da una di esse. Trattandosi di azioni nominative, il soggetto obbligato a dichiarare sarà la società spagnola oggetto dell'investimento. Le operazioni di investimento in fondi di investimento spagnoli dovranno essere dichiarate dalla società che li gestisce.

Per quel che riguarda la forma ed il termine di dichiarazione dell'investimento, per quel che concerne gli investimenti in società non quotate, succursali e beni immobili, la dichiarazione deve effettuarsi entro un mese al Registro degli Investimenti del Ministero dell'Economia.

Gli investimenti relativi a titoli negoziabili seguono un procedimento di dichiarazione che devono compiere le entità depositarie e amministrative dei titoli o le entità che, senza agire come depositarie, liquidino operazioni di compravendita degli indicati titoli per ordine dei non residenti.

Infine, verificatesi determinate condizioni o semplicemente a seguito di una richiesta da parte di esse, le società spagnole con partecipazione straniera e le succursali in Spagna di persone non residenti dovranno presentare, presso la Direzione Generale del Commercio e dell'Investimento, un resoconto annuale relativo allo sviluppo dell'investimento nel periodo massimo di nove mesi a partire dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla dichiarazione dell'investimento straniero può essere oggetto di sanzioni.

### II.3 TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

I titolari di investimenti esteri in Spagna hanno il diritto di trasferire all'estero il risultato della loro liquidazione ed i redditi legalmente ottenuti.

L'esistenza di questo diritto non è incompatibile con la procedura amministrativa precedentemente indicata, né con la regolamentazione specifica sul controllo valutario, attualmente, come si dirà più avanti, del tutto liberalizzata.

### II.4 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

#### a) Incentivi Regionali

Sono stati determinati, sotto certi aspetti, da direttive dell'Unione Europea (d'ora in poi UE). Questi incentivi possono essere utilizzati da imprese che decidono di installarsi in zone geografiche depresse, con alto livello di disoccupazione o con industrie in crisi.

L'Amministrazione Centrale, attraverso i vari Ministeri offre aiuti specifici. In aggiunta, le Comunità Autonome attraverso i loro Assessorati e Dipartimenti sviluppano in parallelo i propri programmi di intervento.

Fra gli incentivi merita di essere sottolineata la concessione di prestiti a condizioni sostanzialmente più vantaggiose di quelle offerte dal mercato, destinati a finanziare attività fisse o la creazione di imprese, le sov-

venzioni per investimenti in ricerca e sviluppo, così come quelle destinate all'internazionalizzazione delle imprese.

b) Incentivi dell'Unione Europea

I fondi strutturali Europei costituiscono uno dei principali strumenti dei quali dispone l'Unione Europea per rafforzare la coesione economica e sociale e ridurre gli svantaggi tra le regioni, finanziando, in collaborazione con gli Stati membri, azioni di sviluppo regionale.

## II.5 CONTROLLO VALUTARIO

La legislazione spagnola ha progressivamente liberalizzato il controllo valutario ed oggi giorno si può dire che i predetti controlli non sono alcun ostacolo per svolgere attività imprenditoriali in Spagna. In effetti, il principio fondamentale sul quale si basa il nuovo regime, in vigore dal 1° febbraio 1992, è quello della libertà totale delle transazioni con l'estero, degli incassi, pagamenti e trasferimenti da o per l'estero derivati dalle stesse.

Le basi di questa liberalizzazione si trovano nella Direttiva 88/361/CE, ma il governo spagnolo è andato oltre, estendendo il suo ambito d'applicazione alle transazioni con tutti i paesi, siano essi membri o no dell'UE.

In linea di massima si può affermare che l'autorizzazione preventiva per le transazioni estere è stata soppressa.

Sono comunque soggetti a dichiarazione preventiva:

- L'uscita dal territorio spagnolo di monete, banconote e assegni bancari al portatore, in euro o in altra valuta, per importi superiori a 6.101,12 euro per persona e viaggio.
- L'introduzione, da parte dei non residenti in territorio spagnolo, di monete, banconote o assegni bancari al portatore, in euro o in altre valute, per importi superiori a 6.101,12 euro, con i quali si intenda effettuare operazioni che, secondo le norme sulle transazioni con l'estero o sugli investimenti esteri in Spagna, richiedono la dimostrazione dell'origine dei mezzi di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra esposto, gli incassi ed i pagamenti fra residenti e non residenti, così come i trasferimenti da o per l'estero, in euro o in altre valute, effettuati tramite banca, sono totalmente ed assolutamente liberi. Il residente deve solamente fornire agli istituti autorizzati attraverso i quali viene effettuato l'incasso, il pagamento o il trasferimento, la dichiarazione dei dati relativi all'operazione; non è necessario nessun documento supplementare, né il DUAS («Documentos Únicos Administrativos»), né contratti. La dichiarazione non è neppure necessaria quando gli incassi, pagamenti o trasferimenti non superino i 12.500,00 euro.

Per quanto riguarda i prestiti e crediti all'estero, è necessario dichiarare le seguenti operazioni presso il «Banco de España»:

- finanziamento e differimento di incassi e pagamenti superiori ad un anno, derivanti da operazioni commerciali o da prestazioni di servizi, per importi uguali o superiori a 600.000,00 euro, o il suo equivalente in altre valute;
- compensazione di crediti e debiti effettuati tra residenti e non residenti derivati da transazioni di qualsiasi natura, il cui importo sia uguale o superiore a 600.000,00 euro, o il suo equivalente in altre valute;
- compensazione di crediti e debiti derivati da operazioni di intermediazione nei mercati finanziari, effettuati da istituzioni che realizzano tali operazioni;
- prestiti finanziari ricevuti da non residenti o concessi a non residenti il cui importe sia uguale o superiore a 300.000,00 euro, o il suo equivalente in altre valute.

I residenti possono aprire conti bancari in sportelli operativi all'estero, sia in istituti autorizzati, sia in banche o istituti di credito esteri. I titolari sono obbligati a dichiarare l'apertura dei loro conti ed a fornire alla Banca di Spagna informazioni sui movimenti. Quest'informazione non è necessaria quando né la somma di debiti, né quella di crediti, raggiunge l'importo di 3.000.000,00 di euro o il suo equivalente in altre valute, nell'arco di tempo di un mese. Non esiste quest'obbligo di dichiarazione per i conti in valuta estera aperti da residenti in sportelli di istituti autorizzati operanti in Spagna.

Per i non residenti è libero il mantenimento e l'apertura di conti in euro o in altre valute, in sportelli di istituti autorizzati operanti in Spagna.

## II.6 FONTI DI FINANZIAMENTO

La Spagna dispone di un sistema finanziario moderno e diversificato, completamente integrato nei mercati finanziari internazionali. Il sistema comprende il mercato del credito, il mercato dei titoli ed il mercato monetario, così come i mercati specifici per i derivati (options e futures basati su differenti azioni).

Il mercato monetario è l'unico ad essere sottoposto a controllo diretto da parte del settore pubblico, cosicché è aperto tanto alle banche, quanto alle società di investimento finanziario ed agli intermediari finanziari. Per questo, il numero di operatori partecipanti è molto ampio.

Per quanto riguarda il mercato del credito e quello dei titoli, l'intervento dell'Amministrazione è quasi esclusivamente limitato alla regolamentazione delle condizioni di accesso, all'assicurazione della presenza permanente di

operatori regolari ed al controllo delle operazioni di società finanziarie. Tutto ciò conformemente alle regole normalmente vigenti nei paesi economicamente sviluppati. La funzione è affidata alla «Comisión Nacional del Mercado de Valores».

Classificazione degli operatori nel sistema finanziario spagnolo:

1. La Banca Centrale Nazionale: Banco de España
2. Istituti di credito
  - Banche
    - spagnole
    - straniere
  - Casse di risparmio
  - Cooperative di credito – Casse di risparmio rurali
3. Altri istituti di credito
  - Stabilimenti finanziari di credito
  - Istituto di Credito Ufficiale
4. Istituti di investimento:
  - Istituti di investimento collettivo:
    - Società di investimento:
      - Mobiliari
      - Immobiliari
    - Fondi di investimento:
      - Mobiliari
      - Immobiliari
  - Titoli del mercato monetario:
    - Titoli ipotecari
    - Piani e fondi pensione
    - Altri
  - Società e fondi di capitale/rischio
  - Altri istituti d'investimento
5. Brokers:
  - Borsa Valori:
    - Società di Gestione del Risparmio
  - Generale:
    - Banche
    - Società di gestione ed istituti depositari
6. Compagnie assicurative, riassicurative e d'intermediazione assicurativa

## II.7 UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

L'Unione Economica e Monetaria costituisce una fase fondamentale nel processo dell'integrazione economica europea, che si caratterizza per due obiettivi: una politica economica comunitaria comune per i paesi partecipanti e la fissazione dei tassi di cambio irrevocabili tra le monete dei suddetti Stati, introducendo la moneta unica denominata Euro.

Il Consiglio dell'Unione Europea decise il 2 maggio 1998 che undici paesi, compresa la Spagna, avevano le condizioni per adottare la moneta unica a partire dal 1° gennaio 1999. Dei Paesi che compongono l'UE, tre di questi non hanno aderito all'Unione Monetaria: Danimarca, Regno Unito e Svezia, mentre la Grecia lo ha fatto il 1° gennaio del 2001, grazie al raggiungimento dei criteri di convergenza necessari per accedere all'Euro.

# III. LAVORO SUBORDINATO E CONTRIBUTI SOCIALI

L'impiego è regolato in Spagna dall'«Estatuto de los Trabajadores» (Statuto dei Lavoratori).

I punti fondamentali si possono così riassumere:

## III.1 RETRIBUZIONI

Esistono certi limiti:

- il salario minimo fissato ogni anno dal Governo ammonta attualmente a 451,20 euro mensili,
- ogni anno vengono approvati «contratti collettivi» per settore che fissano le retribuzioni a seconda della categoria professionale.

I lavoratori hanno diritto quantomeno a due retribuzioni aggiuntive, quindi la retribuzione lorda annuale viene ripartita in quattordici stipendi. Esistono «Contratti Collettivi» che prevedono di suddividere, proporzionalmente nelle paghe mensili, le predette paghe extra durante tutto l'anno.

## III.2 ORARIO DI LAVORO

- La settimana lavorativa è, per legge, di un massimo di 40 ore e non può eccedere le 9 ore giornaliere, salvo che l'accordo previsto, per contratto collettivo o patto tra gli imprenditori ed i rappresentanti dei lavoratori, stabilisca una distribuzione diversa del tempo di lavoro giornaliero, rispettando in ogni caso le pause di riposo minime tra le giornate lavorative di almeno 12 ore.
- Le ore straordinarie non possono superare le 80 all'anno.
- Le ferie annuali sono, in un anno di servizio, di 30 giorni solari compresi i giorni lavorativi ed i festivi.

Inoltre, durante l'anno sono riconosciute 14 feste a carattere nazionale, delle Comunità Autonome e locale.

### III.3 DIRITTI SOCIALI

Riconosciuti dalla Costituzione e specificati nello statuto dei lavoratori, i principali diritti sono:

- Il diritto di libera associazione ai sindacati, che comprende il diritto di istituire sindacati e di affiliarsi ad uno scelto liberamente.
- Il diritto di sciopero per la difesa dei propri interessi.

### III.4 CONTRATTO DI LAVORO

Il contratto di lavoro può essere stipulato per un periodo di tempo determinato o indefinito. In questo caso, l'imprenditore non può rescinderlo unilateralmente, a meno che non si verifichi una delle cause indicate nello Statuto dei Lavoratori.

Se non rientra in alcuna di tali cause, il datore di lavoro è obbligato a risarcire il lavoratore con l'equivalente di 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, con un massimo di 42 mensilità.

Il licenziamento sarà dichiarato nullo per i seguenti motivi:

- Quando si adduce come motivo una delle cause di discriminazione proibite dalla Costituzione e dalla Legge.
- Quando si violano i diritti fondamentali e le libertà pubbliche del lavoratore.

Allo stesso modo il lavoratore che utilizza i permessi e le situazioni previste dalla Legge per promuovere il miglioramento della vita familiare e lavorativa (riduzione della giornata per occuparsi della famiglia, sospensione del contratto per gravidanza, ecc.) non potrà essere licenziato anche se indennizzato, salvo giusta causa.

La conseguenza della nullità di un licenziamento è la riammissione del lavoratore.

La legge permette di rescindere il contratto di lavoro quando si verificano cause oggettive espressamente previste, dovendosi compiere inoltre i seguenti requisiti:

- a) Comunicazione scritta e motivata al lavoratore del licenziamento.

- b) Messa a disposizione del lavoratore, alla consegna della comunicazione scritta, di un'indennità pari a 20 giorni di salario per anno di servizio, con il limite di un'annualità.
- c) Concessione di un preavviso di 30 giorni calcolato dalla consegna della comunicazione personale al lavoratore fino alla rescissione del contratto.

Il contratto di lavoro può essere rescisso dal datore di lavoro se il lavoratore commette una grave e colposa inadempienza (licenziamento disciplinare).

Oltre al contratto indefinito, esistono altre forme di assunzione che consentono una maggiore flessibilità:

- Programma di sviluppo d'impiego per l'anno 2003: le aziende possono beneficiare di sconti delle quote della Previdenza Sociale se assumono personale disoccupato a contratto indefinito e che rientri in alcune delle seguenti condizioni:
  - Donne disoccupate minori di 45 anni.
  - Disoccupati iscritti almeno da sei mesi nelle liste di collocamento.
  - Maggiori di 45 anni.
  - Donne disoccupate per lavorare in settori con minor indice d'impiego femminile.
  - Percettori dell'indennità di disoccupazione.
  - Persone socialmente emarginate.
  - Persone con handicap.
- Contratto a tempo parziale con prestazioni per un determinato numero di ore al giorno, alla settimana, al mese o all'anno, inferiore alla giornata a tempo pieno comparabile.
- Contratto a tempo determinato per lavori o servizi specifici, per lavori interinali, per lavori eventuali di produzione, contratto di sostituzione e fisso discontinuo.
- Contratto di praticantato: può essere stipulato con chi è in possesso di un titolo universitario o di formazione professionale di grado medio o superiore, o titoli ufficialmente riconosciuti come equivalenti che consentono di esercitare una professione, nei quattro anni immediatamente seguenti alla conclusione degli studi.
- Contratto di tirocinio: ha come scopo l'acquisizione di una formazione teorica e pratica necessaria per lo svolgimento adeguato di una qualifica professionale.

Tutti questi contratti devono essere formalizzati per iscritto ed essere registrati al Ministero del Lavoro. I contratti verbali sono considerati di durata indeterminata.

### **III.5 CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI**

Per le loro caratteristiche speciali esistono contratti di lavoro con una regolamentazione specifica, ad esempio possiamo citare: dirigenti, agenti di borsa, atleti professionisti.

Al personale che interviene in operazioni di compravendita come mediatore, si può applicare la «Legge del Contratto di Agenzia», che determina lo stabilimento di una relazione commerciale e che si trova in armonia con la Direttiva Comunitaria relativa agli Agenti di Commercio.

### **III.6 PREVIDENZA SOCIALE**

I contributi sono pagati in parte dal datore di lavoro ed in parte dal dipendente. Il personale è classificato in categorie professionali, allo scopo di determinare gli oneri a carico. Ciascuna categoria ha un livello minimo ed un livello massimo, che normalmente sono aggiornati ogni anno.

Attualmente le categorie professionali hanno le seguenti basi minime e massime:

CATEGORIA	Base minima	Base massima	
	euro/mese	euro/mese	
1. Ingegneri e laureati	784,20	2.652,00	
2. Ingegneri tecnici, periti ed aiutanti diplomati	650,70	2.652,00	
3. Capi amministrativi e di fabbrica	565,50	2.652,00	
4. Assistenti senza diploma	526,50	2.652,00	
5. Impiegati amministrativi	526,50	2.652,00	
6. Subalterni	526,50	2.652,00	
7. Aiutanti amministrativi	526,50	2.652,00	
	euro/giorno	euro/giorno	
8. Operai qualificati (cat. 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> )	17,55	88,40	
9. Operai qualificati (cat. 3 <sup>a</sup> )	17,55	88,40	
10. Operai non qualificati	17,55	88,40	
11. Lavoratori minori di 18 anni	17,55	88,40	
Gli oneri contributivi per il datore del lavoro ed il dipendente sono:			
	A carico del datore di lavoro (%)	A carico del dipendente (%)	Totale (%)
Generale	23,6	4,7	28,3
Disoccupazione	6,0	1,55	7,55
Formazione professionale	0,6	0,1	0,7
Fondo di garanzia	0,4	—	0,4
	30,6	6,35	36,95

Queste percentuali possono essere aumentate in funzione del rischio di infortuni derivante dall'attività dell'impresa.

Le principali prestazioni della «Previdenza Sociale» sono: pensione di anzianità, invalidità, familiari, sanitarie, disoccupazione, formazione e malattie professionali.

### III.7 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

I lavoratori sono rappresentati da comitati di azienda o delegati del personale, a seconda che il numero di lavoratori superi o no i 50. Questi rappresentanti hanno il diritto d'informazione sulla situazione economica e sul rapporto annuale del consiglio di amministrazione della società.

I membri del comitato sono eletti direttamente dai lavoratori.

Di tali comitati di azienda viene eletto il membro che dovrà rappresentarli nel comitato di azienda Europeo nelle multinazionali obbligate a farlo.

### III.8 SITUAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI

Esistono due regimi diversi:

1. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini di paesi membri dell'UE, secondo le norme comunitarie, possono lavorare in Spagna alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli. Non hanno bisogno di ottenere alcun permesso di lavoro e di residenza.

Indipendentemente da quanto sopra esposto e senza che questo sia un requisito previo ed esigibile per poter lavorare in Spagna, i comunitari che intendono risiedere in Spagna per oltre tre mesi devono richiedere il permesso di residenza.

2. I cittadini extracomunitari possono trovarsi in Spagna in differenti situazioni:
  - Permanenza: la regola generale permette di rimanere in Spagna fino a 90 giorni, a meno che non si ottenga una proroga o un permesso di residenza.
  - Residenza temporanea: permette un permanenza fino a 5 anni. Normalmente si concede quando si dimostra di essere in possesso di mezzi finanziari sufficienti o di un'offerta di contratto di lavoro.
  - Residenza permanente: per quelle persone che abbiano ottenuto una residenza temporale durante 5 anni, permette di lavorare alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.


L'attuale legge sui diritti e libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, regola i loro diritti includendo quelli di associazione, riunione, accesso alla educazione, alla «Previdenza Sociale» ed alla «Sanità», alle stesse condizioni degli spagnoli. Altri diritti riconosciuti sono quelli di voto nelle elezioni municipali per i residenti, lavorare nella pubblica amministrazione ed il diritto di ricongiungimento familiare.

### **III.9 RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE**

Gli organi di amministrazione e direzione delle imprese possono incorrere in responsabilità personali di tipo civile, amministrativo ed anche penale, in ipotesi di mancato pagamento delle quote alla Previdenza Sociale, mancata attuazione delle norme relative alla sicurezza ed all'igiene sul posto di lavoro, subcontrattazione fraudolenta ecc., per cui è necessario contare su un'assistenza legale specializzata.



# IV. LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ



## IV.1 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

Negli ultimi anni sono state attuate importanti riforme.

Il 1° gennaio 1990 è entrata in vigore la legge 19/1989 del 25 luglio che ha riformato ed adattato la legislazione commerciale alle direttive dell'UE in materia di società ed il 1° giugno 1995 la nuova legge sulle società a responsabilità limitata modifica in parte il regime giuridico delle società anonime ed il

2 giugno del 2003 entrò in vigore la legge sulle «Società Limitata Nuove Imprese».

Infine, durante il 1996 è stato approvato un nuovo Regolamento del Registro delle Imprese.

Si possono distinguere tre tipi di società:

## IV.1.1 Società di capitali

### IV.1.1.1 Società per Azioni, S.p.A. («Sociedad Anónima, S.A.»)

È la più comune fra le società di capitali, nata per finanziare progetti con investimenti rilevanti. Caratteristiche principali:

1. Il capitale di una società per azioni è diviso in azioni. L'azione conferisce al suo titolare la condizione di socio e gli attribuisce, fra l'altro, il diritto di voto, di sottoscrizione preferenziale di azioni, di partecipazione nella ripartizione degli utili sociali, di impugnazione di accordi sociali e d'informazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore. Solo per le prime sono ammesse restrizioni alla libera trasmissione. Devono inoltre adottare questa forma le azioni il cui valore non è stato interamente sottoscritto. La nuova legislazione consente anche l'emissione di azioni senza diritto di voto, che danno diritto a percepire un dividendo annuale minimo, fisso o variabile a seconda di quanto stabilito dallo statuto.
2. La responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle azioni sottoscritte. Nella società con socio unico, se ciò non viene dichiarato nei termini previsti dalla legge, scatta la responsabilità solidale ed illimitata per i debiti sociali contratti durante il periodo con tale unico socio.
3. Per costituire una società per azioni è necessario un azionista. Il capitale sociale minimo è di 60.101,21 euro, che deve essere integralmente sottoscritto e versato almeno per una quarta parte del valore nominale di ciascuna azione. Il versamento del capitale residuo andrà effettuato nel termine massimo fissato dallo statuto o, in sua mancanza, in quello fissato dagli amministratori della società. Se il versamento residuo avvenisse con conferimento in natura, il termine massimo sarebbe di cinque anni.
4. Per la costituzione è richiesto un atto notarile che, per ottenere la personalità giuridica, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. Nella società con socio unico, questa particolarità deve essere espressamente indicata nell'atto.

5. Costituiscono gli organi della società l'Assemblea Generale degli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale è l'organo supremo di decisione; le delibere sono prese a maggioranza. Deve tenersi obbligatoriamente nei primi sei mesi dell'esercizio allo scopo di esaminare la gestione sociale, approvare i conti dell'esercizio precedente e decidere sulla destinazione degli utili. Gli amministratori possono convocare l'Assemblea Generale ogni qualvolta che lo considerino conveniente e hanno l'obbligo di farlo quando lo richieda un numero di soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale.

L'organo amministrativo rappresenta la società e può essere costituito da uno o più amministratori. Questi ultimi, se agiscono congiuntamente, formano il Consiglio di Amministrazione. L'organo di amministrazione può essere ritenuto responsabile qualora non operi con la dovuta diligenza.

#### *IV.1.1.2 Società a Responsabilità Limitata («Sociedad de Responsabilidad limitada S.L.»)*

Rappresenta la forma legale più adatta per intraprendere attività medie o piccole.

Il capitale sociale minimo di 3.005,06 euro deve essere integralmente sottoscritto e versato al momento della costituzione. Non esiste un limite massimo per l'ammontare del capitale sociale.

Per la costituzione è necessario un solo socio ed il numero massimo dei soci è illimitato.

È stata creata, nella categoria di Società a Responsabilità Limitata, la «Società Limitata Nuova Impresa» («Sociedad Limitada Nueva Empresa») con l'intenzione di fomentare la creazione di piccole medie imprese, semplificando e rendendo flessibili le procedure, gli organi sociali e la contabilità, ed incorporando tecniche elettroniche e telematiche per la sua costituzione. Il capitale sociale non può essere inferiore a 3.012,00 euro, né eccedere 120.202,00 euro, ed i soci non possono essere maggiori di cinque al momento della costituzione. I soci possono essere solo persone fisiche.

#### *IV.1.1.3 Società di Lavoratori*

Oltre alla possibilità di ogni società di distribuire proprie azioni ai dipendenti, esistono due tipi di società nelle quali il capitale sociale appartiene ad essi: società cooperative («Sociedades Cooperativas») e società di lavoratori («Sociedades Laborales»).

### IV.1.2 Società di persone

Caratteristiche principali sono la responsabilità personale ed illimitata di ciascun socio ed il vincolo dell'assenso di tutti i soci per il trasferimento a terzi delle partecipazioni. La Società Regolare Collettiva è composta da persone.

### IV.1.3 Società a carattere misto: Società in accomandita

Si tratta di una forma mista che unisce aspetti delle società di persone e delle società di capitali. In questa coesistono due tipi di soci: accomandatari, con responsabilità illimitata, ed accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla propria partecipazione al capitale.

## IV.2 COSTITUZIONE DI UNA SUCCURSALE

La legislazione spagnola prevede per le società non residenti in Spagna l'effettuazione di operazioni mediante una succursale che dipende della casa madre estera ed è priva di propria personalità giuridica; per quanto riguarda le relazioni con terzi si applica la legislazione del paese di origine.

Sul regime legale dell'investimento, si fa riferimento a quanto detto nel paragrafo relativo all'«Oggetto degli Investimenti Stranieri».

La succursale deve essere costituita con atto pubblico ed iscritta nel Registro delle Imprese. Deve operare nei limiti indicati (oggetto della succursale). Deve presentare alla Direzione Generale del Commercio e dell'Investimento una relazione annuale relativa allo svolgimento dell'investimento. La succursale, inoltre, deve disporre di una sede permanente e di un rappresentante fiscale residente in Spagna.

In termini generali, i requisiti, le formalità dei procedimenti, la contabilità e le spese per la costituzione di una succursale sono molto simili a quelli necessari per la costituzione di una filiale.

Una succursale è tassabile come un'azienda spagnola (vedi capitolo «Le Imposte») e ha gli stessi diritti ed obblighi, con le seguenti differenze:

- Possibilità per la casa madre di fatturare le spese incorse dalla succursale (generali per l'amministrazione e gestione commerciale, di supporto alla gestione, ecc). Quest'importo può essere dedotto dai ricavi di quest'ultima.
- Esistenza di un'imposta sulle società non residenti con stabile organizzazione (Branch Profits Tax), che grava sui redditi ottenuti da quest'organizzazione e trasferiti all'estero, con un'aliquota addizionale del 15%.

Tuttavia quest'imposta non è applicabile, in virtù della clausola di non discriminazione basata sul modello del Trattato dell'O.C.D.E., ai paesi con i quali la Spagna ha firmato degli accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio. (Quello riguardante gli Stati Uniti è un'eccezione, dato che considera espressamente la possibilità della sua introduzione in Spagna.) Non è neppure applicabile quando si tratta di soggetti residenti in un paese membro dell'UE.

### IV.3 FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DI UNA SOCIETÀ

- Certificato emesso dal Registro Centrale delle Imprese attestante la non esistenza di altra società con denominazione uguale a quella che si intende utilizzare.
- Si dovrà dichiarare alla «Direzione Generale del Commercio e dell'Investimento» il progetto d'investimento, solo nei casi in cui la legislazione sugli investimenti esteri lo richieda (ved. *INVESTIRE IN SPAGNA*).
- Atto notarile pubblico di costituzione.
- Dichiarazione dell'investimento straniero di fronte alla sopracitata «Direzione Generale» entro un termine di un mese successivamente alla registrazione dell'atto pubblico notarile di costituzione.
- Ottenimento del numero di identificazione fiscale (N.I.F.).
- Iscrizione nel registro della «Delegazione dell'Agenzia Tributaria» del domicilio fiscale.
- Pagamento dell'imposta sulle operazioni societarie (1% dell'importo del capitale sociale).
- Iscrizione nel «Registro delle Imprese».
- Pagamento delle eventuali imposte municipali.
- Adempimento delle formalità riguardanti i lavoratori dipendenti.

### IV.4 LIBRI SOCIALI

Le società dovranno tenere i seguenti registri:

1. Registro dei Verbali, delle assemblee generali, così come quelle del consiglio di amministrazione.
2. Libro dei Soci, obbligatorio per le società a responsabilità limitata, nel

quale registrare la titolarità originaria e le successive trasmissioni delle partecipazioni sociali, così come la costituzione dei diritti reali e degli obblighi sulle stesse. La Società Limitata Nuova Impresa non è obbligata a presentare tale libro.

3. Registro delle azioni nominative, equivalente al precedente ma è per le società anonime le cui azioni siano nominative.
4. Registro dei Contratti con Socio Unico, in cui si trascriveranno i contratti tra il socio e la società unipersonale.

I Libri Sociali devono essere autenticati nel «Registro delle Imprese» corrispondente.

## IV.5 REQUISITI LEGALI, CONTABILI E DI REVISIONE DEI CONTI

Come già detto precedentemente, la legislazione spagnola è stata sottoposta a modifiche importanti al fine di adattarla alle direttive dell'UE. Le disposizioni più importanti relative ai requisiti legali, contabili e di revisione dei conti si commentano di seguito.

### IV.5.1 Requisiti Legali

Le società devono essere iscritte nel «Registro delle Imprese». Per l'imprenditore individuale, l'iscrizione è facoltativa, fatta eccezione per l'armatore.

Questo «Registro» legalizza i libri delle società e degli imprenditori individuali, ed il deposito e la pubblicazione di documenti contabili.

Il «Registro» è pubblico. La pubblicità dei documenti può avvenire in modi differenti:

- certificato emesso dal «Registro»
- memorandum informativo
- copie delle registrazioni effettuate o dei documenti depositati.

L'emissione di un certificato è l'unico modo per dimostrare tutto il contenuto dei documenti depositati nel «Registro». Le società e gli imprenditori individuali hanno l'obbligo di indicare i dati dell'iscrizione nelle fatture, carta intestata, ecc.

## IV.5.2 Requisiti Contabili

Tutti gli imprenditori, sia individuali sia le società, sono tenuti ad avere una contabilità adeguata, in modo da seguire cronologicamente tutte le operazioni e da elaborare periodicamente inventari e bilanci.

I libri obbligatori sono quelli degli inventari e conti annuali ed il libro giornale.

La contabilità deve essere certificata prima che trascorrono i quattro mesi susseguenti alla data di chiusura dell'esercizio. Per certificarla esistono due procedimenti: certificazione preventiva all'utilizzazione dei libri rilegati, o certificazione posteriore alla loro utilizzazione. In tale caso, quando la contabilità è effettuata tramite supporto informatico, potranno certificarsi nel Registro Mercantile mediante la presentazione in uno dei seguenti formati: stampati ed inquadernati in forma cartacea, in formato elettronico o attraverso procedimenti telematici di comunicazioni in linea.

I libri ed i documenti contabili devono essere conservati per sei anni a partire dalla data dell'ultima scrittura realizzata.

I conti annuali, che includono il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione annuale, devono essere predisposti dall'organo di amministrazione della società entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I conti annuali ed il rapporto di gestione devono essere depositati nel «Registro delle Imprese» durante il mese seguente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

I conti annuali devono essere tenuti secondo i principi della Quarta Direttiva dell'UE:

- prudenza,
- impresa funzionante,
- registrazione,
- prezzo di acquisto,
- competenza,
- correlazione di ricavi e costi,
- non compensazione,
- uniformità,
- importanza relativa.

Si fa presente che il Piano Generale di Contabilità spagnolo deve essere obbligatoriamente applicato in tutte le aziende di qualsiasi forma giuridica, individuale o societaria.

### IV.5.3 Revisione dei conti annuali

La revisione annuale dei conti consiste nel controllo e verifica dei documenti contabili per determinare se riflettono l'immagine fedele del patrimonio e della situazione finanziaria dell'impresa.

Le persone o le società che devono effettuare la revisione dei conti annuali hanno un contratto per un periodo iniziale non inferiore ai tre anni né superiore ai nove, dalla data d'inizio del primo esercizio da sottoporre a revisione, mentre, dopo questo periodo iniziale, possono essere confermati indefinitamente.

I revisori sono direttamente e solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro obblighi, nei confronti delle imprese o enti revisionati, e nei confronti di terzi.

Il revisore ha l'obbligo della riservatezza su tutte le informazioni ottenute nel corso della sua attività e non può farne uso per scopi diversi dalla revisione dei conti.

Indipendentemente da quanto stabilito nelle clausole del contratto di revisione dei conti, hanno in tutti i casi accesso alla documentazione che si riferisce ad ogni revisione dei conti, e sono sottoposti all'obbligo di confidenzialità delle informazioni a cui hanno accesso i seguenti soggetti:

- a) L'«Istituto di Contabilità e di Revisione dei Conti» («Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas»), solo per quanto riguarda il controllo tecnico.
- b) Le persone nominate dalla autorità giudiziaria.
- c) Le persone autorizzate dalla legge.

L'«Istituto di Contabilità» ha inoltre il controllo e la disciplina dello svolgimento dell'attività di revisione dei conti e la tenuta del «Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti» («Registro Oficial de Auditores de Cuentas»).

Le imprese o gli enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dovranno essere sottoposti alla revisione dei conti quando si verificano alcune delle seguenti circostanze:

- a) Quando sono quotate in una qualsiasi delle borse ufficiali.
- b) Quando emettono obbligazioni in offerte pubbliche.
- c) Quando si dedicano abitualmente all'intermediazione finanziaria.
- d) Quando abbiano un oggetto sociale comprendente qualsiasi attività relazionata con l'assicurazione privata.
- e) Quando ricevano contributi o aiuti o eseguono lavori o prestazioni di servizi o forniscano beni allo Stato o ad altri organismi pubblici.

Inoltre, i conti annuali ed il rapporto di gestione delle imprese, comprese le società cooperative, devono essere sottoposti a revisione da parte dei revisori dei conti. Ne sono escluse le società che possono presentare il bilancio di «situazione abbreviato», ossia non sono quindi obbligate a presentare i loro conti annuali revisionati le società nelle quali durante due anni consecutivi alla data di chiusura dell'esercizio si verificano almeno due delle seguenti condizioni:

1. che il totale delle voci dell'attivo non superi i 2.373.997,81 euro,
2. che l'importo netto del volume di affari annuale sia inferiore ai 4.747.995,62 euro,
3. che il numero medio del personale nell'esercizio non sia superiore a 50 unità.

I revisori dei conti dispongono come minimo di un termine di un mese per l'emissione del rapporto, a partire dal momento nel quale i conti sottoscritti dagli amministratori della società sono posti a loro disposizione.

Nella normativa riguardante i principi della revisione contabile, è precisata l'importanza della revisione nelle fusioni e scissioni di gruppi, emissioni di azioni, aumenti di capitale mediante compensazione di crediti, riduzioni di capitale a copertura delle perdite, valore delle azioni, ecc.



# V. IMPOSTE

## V.1 STRUTTURA GENERALE

### Imposte dirette:

- Sul reddito dei residenti:
  - Imposta sul reddito delle società
  - Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Sul reddito dei non residenti
- Sul capitale (solo per le persone fisiche):
  - Imposta sul patrimonio
  - Imposta sulle successioni e sulle donazioni
- Imposte locali

### Imposte indirette:

- Sul valore aggiunto (I.V.A.).
- Sulle trasmissioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentati.
- Sul commercio estero: diritti doganali.
- Speciali su consumi specifici (idrocarburi, alcool, ecc.).

## V.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

### V.2.1 Introduzione: aspetti principali

L'Imposta sul Reddito delle Società vige su tutto il territorio senza interferire con regimi speciali territoriali, e con gli Accordi e Trattati Internazionali.

Il «fatto imponibile», fissato dalla Legge, si origina da un determinato obbligo tributario (pagare le imposte).

Sono soggetti passivi dell'Imposta gli ENTI RESIDENTI in Spagna.

Si considerano enti residenti in Spagna quelli che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) Quelli costituiti conformemente alle leggi spagnole.
- b) Quelli che hanno il domicilio sociale in territorio spagnolo.
- c) Quelli che hanno la sede della direzione effettiva in territorio spagnolo.

Gli enti residenti sono tassati sulla totalità dei redditi, indipendentemente dal luogo dove si sono prodotti e dalla residenza di chi li corrisponde.

Al fine di evitare il differimento del pagamento dell'Imposta sulle Società in Spagna con l'uso strumentale di società non residenti sottoposte all'estero ad una bassa tassazione, gli enti residenti devono includere nella base imponibile i redditi ottenuti da un ente non residente al quale partecipano in misura pari o uguale al 50%, a patto che si rispettino le circostanze espressamente previste dalla legge. Si tratta di tassare gli investimenti per ragioni esclusivamente fiscali e non imprenditoriali.

La base imponibile è costituita dal reddito ottenuto nel periodo di tassazione che coincide con l'esercizio economico, detraendo le compensazioni delle basi imponibili negative degli esercizi precedenti. La base imponibile è formata dal risultato contabile rettificato secondo le norme fiscali. L'aliquota d'imposta generale che si applica alla base imponibile è del 35%.

Le imprese di ridotte dimensioni con importo netto di fatturazione annuale inferiore a 5 milioni di euro potranno applicare un'aliquota del 30% alla parte di base imponibile compresa tra 0 e 90.151,81 euro, mentre al resto si applicherà il 35%.

Se la base imponibile è negativa, il suo importo potrà essere compensato entro i periodi impositivi che concludono nei 15 anni immediati e successivi a quello in cui fu originata la perdita distribuendola secondo le proporzioni ritenute opportune dalla società. Per gli enti di nuova costituzione, il termine di 15 anni decorrerà dal primo periodo impositivo la cui base imponibile sia positiva.

Infine, per determinati enti, come le fondazioni e le associazioni dichiarate di pubblica utilità, rientranti nella legge sulle fondazioni recentemente approvata, sono sottoposte all'aliquota del 10%, da applicarsi ai redditi non esenti. Se non avessero tutti i requisiti richiesti, saranno tassati con un'aliquota del 25%.

## V.2.2 Imputazione temporanea di ricavi e spese

I ricavi e le spese vanno imputati nel periodo impositivo in cui matureranno, attenendosi al flusso reale di beni e servizi che gli stessi rappresentano, indipendentemente dal momento in cui si produca il flusso monetario o finanziario, rispettando la dovuta correlazione tra gli uni e gli altri.

Eccezionalmente, a condizione che venga giustificato e accettato da parte dell'amministrazione tributaria, si possono utilizzare criteri d'imputazione differenti.

## V.2.3 Valutazione dei ricavi e delle spese

I ricavi e le spese sono calcolati al valore contabile, a condizione che la contabilità rifletta l'effettiva situazione patrimoniale della società. Ciò nonostante, quando si tratti di operazioni tra persone o enti sottoposti a vincoli, esistono determinate cautele, e l'Amministrazione potrà valutare dette operazioni per il loro normale valore di mercato, quando la valutazione convenuta abbia determinato una tassazione in Spagna inferiore a quella risultante dall'applicazione del valore normale di mercato o un differimento di detta tassazione. D'altra parte, la deduzione delle spese di contribuzione ad attività di ricerca e sviluppo e delle spese riguardanti servizi in appoggio alla gestione realizzate da un ente sottoposto a vincoli è condizionata dall'adempimento di determinati requisiti, tra i quali, l'esistenza di un contratto scritto.

È possibile sottoporre all'Amministrazione Tributaria una proposta per la valutazione delle operazioni realizzate fra le società sottoposte a vincoli antecedentemente alla realizzazione delle stesse, così pure per la valutazione delle spese che possono avere diritto a deduzione derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo o d'innovazione tecnologica.

Nell'ambito di enti sottoposti a vincoli si applica la regola della «sottocapitalizzazione» che riguarda i casi nei quali il livello d'indebitamento remunerato di una società con un'altra non residente e sottoposta a vincoli (per esempio: prestiti madre-filiale) ecceda il risultato dell'applicazione del coefficiente 3 all'importo del capitale fiscale (fondi propri degli enti, non includendo il risultato dell'esercizio), gli interessi maturati in eccesso saranno considerati dividendi, con tutte le conseguenze fiscali del caso. Si può anche sottomettere alla conferma dell'Amministrazione un coefficiente diverso.

La legge si propone di evitare che due società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale concordino un prezzo diverso (prezzo di trasferimento) da quello di mercato.

Il valore netto contabile di un elemento dell'attivo è costituito dal valore di

acquisizione, meno gli ammortamenti accumulati e gli accantonamenti che correggono il suo valore del deprezzamento subito.

## V.2.4 L'ammortamento

L'ammortamento deve avere due requisiti di base: essere effettivo e contabilizzato.

Il contribuente deve provare l'effettività dell'ammortamento, e per superare questa difficoltà, si considera ammessa la svalutazione quando la quota si adegui ad uno dei seguenti metodi:

### a) Ammortamento lineare secondo le tabelle ufficiali

Le tabelle di ammortamento, incorporate al «Real Decreto 537/1997, del 14 aprile», indicano un'aliquota massima ed un periodo di tempo massimo in cui il soggetto passivo può ammortizzare. La quota lineare minima è quella necessaria per coprire il valore del bene da ammortizzare nel periodo massimo di ammortamento fissato nella tabella.

Esempi:

	Aliquota massima	Aliquota minima	Periodo massimo
Immobili industriali	3	1,47	68
Immobili commerciali	2	1,00	100
Arredi d'ufficio	10	5,00	20

Nei casi in cui i beni strumentali siano utilizzati in più di un turno normale di lavoro, o si acquistino usati, è possibile un incremento delle aliquote.

### b) Ammortamento regressivo

Gli edifici, i mobili e gli arredi non possono entrare in questo sistema di ammortamento. Esistono due possibilità: percentuale costante sul valore da ammortizzare ed il metodo dei numeri «digiiti».

### c) Altri metodi di ammortamento

Le imprese che per motivi tecnici ed economici desiderano ammortizzare i loro componenti dell'attivo con aliquote diverse da quelle fissate nelle tabelle ufficiali e vogliono evitare i rischi di una dimostrazione dell'ammortamento «effettivo», possono richiedere alle autorità fiscali l'approvazione preventiva di tabelle di ammortamento speciali.

d) Libertà di ammortamento:

Potranno ammortizzarsi liberamente:

- gli elementi delle immobilizzazioni materiali, immateriali, esclusi gli edifici, soggetti alle attività di ricerca e sviluppo (R+S). Gli edifici si ammortizzeranno, per parti uguali, in un periodo di 10 anni, per la parte in cui siano legati alle attività di R+S;
- le spese di R+S presenti in attivo come immobilizzazioni immateriali.

### V.2.5 Accantonamenti

Sono considerati deducibili, purché abbiano i requisiti fiscali fissati per ciascuno di essi, gli accantonamenti che sono debitamente contabilizzati.

Inoltre sono deducibili le quantità applicate a:

- accantonamenti per insolvenze;
- accantonamenti per svalutazione di titoli;
- fondo straordinario per riparazione, solamente per determinati settori o previo piano sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione;
- accantonamenti per azioni di responsabilità;
- accantonamenti per giacenze editoriali fonografiche ed audiovisive svalutate;
- provvigioni per la copertura di garanzie di riparazione e revisione e delle spese accessorie per resi.

### V.2.6 Deduzione per reinvestimenti di utili straordinari

I redditi ottenuti con la trasmissione onerosa delle immobilizzazioni materiali, immateriali, di titoli e di valori che comportino una partecipazione non inferiore al 5%, posseduti tutti, quantomeno, con un anno di anticipo, danno diritto ad una deduzione nella base imponibile dell'imposta del 20% di tali redditi, sempre che l'importo della cessione si reinvesta nel termine legalmente determinato e negli elementi patrimoniali legalmente previsti.

Gli elementi patrimoniali oggetto del reinvestimento devono mantenersi nel patrimonio del soggetto passivo per un periodo, determinato dalla legge, di cinque o tre anni se si tratta di beni mobili, tranne nell'ipotesi in cui la vita residua del bene sia inferiore. La trasmissione degli elementi patrimoniali oggetto del reinvestimento prima di tale periodo implica la perdita della possibilità di deduzione.

### V.2.7 Deduzione per investimenti che comportano l'instaurazione di imprese all'estero

La base imponibile dell'Imposta sulle Società sarà dedotta per l'importo degli investimenti realizzati nell'acquisizione di partecipazioni di società non residenti.

Per poter applicare questa deduzione sulla base imponibile sarà necessario: acquisire la maggioranza dei diritti di voto; che la società non residente partecipata sviluppi attività imprenditoriali non comprendendo come tali, le attività finanziarie, immobiliari o assicurative, né prestazione di servizi a istituzioni residenti collegate; inoltre è necessario che non risieda in un paese dell'Unione Europea o in alcun paradiso fiscale.

L'importo massimo deducibile equivale a 30.050.605,22 euro e non potrà eccedere il 25% della base imponibile dell'esercizio.

Le quantità deducibili devono esser integrate nella base imponibile, per parti uguali, nei periodi impositivi che concludono nei quattro anni seguenti.

### V.2.8 Incentivi fiscali per le imprese di piccole dimensioni

Esiste un regime fiscale speciale di incentivi per le imprese di piccole dimensioni (pymes), considerando tali quelle con un fatturato netto di affari inferiore ai 5 milioni di euro annuali, nel periodo impositivo immediatamente anteriore.

Gli incentivi, oltre alla già menzionata tassazione ridotta del 30% per i primi 90.151,81 euro di base imponibile, sono:

1. Libertà di ammortamento, sempre che sia accompagnata da creazione di impiego o si tratti di elementi dell'immobilizzato materiale il cui valore unitario non ecceda 601,01 euro, fino al limite di 12.020,24 euro riferito al periodo impositivo.
2. Ammortamento accelerato, moltiplicando per 1.5 l'aliquota lineare massima prevista nelle tabelle ufficiali di ammortamento.
3. Dotazione addizionale per possibili insolvenze di debitori fino al limite dell'1% del saldo dei debitori alla chiusura dell'esercizio.
4. Gli elementi patrimoniali nei quali si materializza l'investimento dell'importo totale ottenuto nella trasmissione di elementi delle immobilizzazioni materiali, possono ammortizzarsi in forma accelerata, moltiplicando per 3 il coefficiente lineare massimo di ammortamento previsto nelle tabelle ufficiali.
5. Deduzione per lo sviluppo dell'ICT («Information and Communica-

tion Technologies») del 10% dell'importo degli investimenti e costi del periodo in relazione con tali attività.

## V.2.9 Regime degli enti possessori di titoli stranieri («Holdings»)

Gli enti, il cui oggetto sociale comprenda l'attività di gestione e di amministrazione di titoli rappresentativi dei fondi propri di enti non residenti in territorio spagnolo, mediante la corrispondente organizzazione di mezzi materiali e personali, possono sottoporsi al regime delle Holding a partecipazioni straniere.

I titoli rappresentativi del capitale della «Holding» devono essere nominativi.

Il principale vantaggio di questo speciale regime consiste nel fatto che l'utile distribuito dalla «Holding» ad un non residente, anche quando non faccia parte di uno dei paesi dell'UE, non si considera ottenuto in territorio spagnolo, sempre che si distribuisca come reddito esente, in concreto: dividendi e redditi derivati dalla trasmissione della partecipazione in un'entità non residente che rispetti i requisiti richiesti:

- Che la percentuale di partecipazione, diretta o indiretta, sia almeno del 5% e posseduta ininterrottamente durante un anno.

Si considera compiuto il requisito della partecipazione minima quando il valore di acquisto della partecipazione sia superiore a 6 milioni di euro.

- Che l'ente non residente partecipato sia stato gravato da imposte straniere, analoghe o simili all'Imposta sulle Società e che non risieda in un paradiso fiscale.
- Che le entità non residenti che producono dividendi o redditi ottenuti dalla trasmissione di partecipazioni realizzino attività imprenditoriali all'estero.

Per poter avvalersi di questo regime non è necessaria la previa sollecitazione della sua applicazione all'Amministrazione Tributaria, basta si opti per lo stesso e si comunichi al Ministero delle Finanze.

## V.2.10 Deduzioni fiscali per il 2003

- a) Deduzione per doppia imposizione interna: dividendi e plusvalenze

La doppia imposizione di dividendi si produce quando il reddito di una società fa parte della sua base imponibile e poi viene distribuito come dividendo. È gravata quindi dall'Imposta sul Reddito delle Società sia la

società erogante il dividendo, così come la società che lo percepisce, al momento di includere questo dividendo come reddito nella propria base imponibile. Per evitare questa doppia imposizione si prevede una riduzione per determinati soggetti del 50% della parte proporzionale che corrisponde alla base imponibile derivata da questi dividendi o partecipazioni. In alcuni casi, questa riduzione può arrivare fino al 100%.

Allo stesso modo, quando nella trasmissione di una partecipazione nel capitale di un'altra società residente si generino redditi positivi che si devono tributare, la società trasmittente potrà praticare la corrispondente deduzione per evitare la doppia imposizione interna, posto che la plusvalenza prodotta include i benefici non distribuiti generati durante il periodo di possesso della partecipazione, già gravati da imposta nella società partecipata, a patto che si compiano i requisiti richiesti per la partecipazione.

#### b) Deduzione per doppia imposizione internazionale

Questa deduzione cerca di evitare sia la doppia imposizione giuridica che quella economica. La doppia imposizione giuridica si produce quando un'imposta di un soggetto passivo è gravata in due paesi diversi. La doppia imposizione economica si produce quando una stessa imposta grava su due soggetti passivi diversi in due paesi diversi.

##### 1. Deduzione per imposte pagate all'estero: Doppia imposizione giuridica

La legislazione dell'Imposta sulle Società, permette di dedurre la minore delle due quantità seguenti:

- L'imposta di carattere analogo pagata all'estero.
- L'imposta che si dovrebbe pagare in Spagna, se i redditi fossero stati percepiti in questo paese.

##### 2. Deduzione per redditi ottenuti attraverso stabili organizzazioni all'estero: doppia imposizione giuridica

I redditi ottenuti attraverso stabili organizzazioni all'estero sono esenti da tassazione in Spagna; per questa ragione le stabili organizzazioni dovranno ottenere redditi soggetti e non esenti ad una tassa simile all'Imposta sulle Società, non risiedere in paradisi fiscali e realizzare attività imprenditoriali.

##### 3. Deduzione per dividendi, in partecipazioni a utili e plusvalenze: doppia imposizione economica

###### 3.1. Metodo di imputazione

Nei casi in cui i redditi siano dividendi pagati da una società non residente, la società residente percepente può dedurre l'imposta

effettivamente pagata dalla società non residente per la parte corrispondente a tali dividendi. Viene inoltre considerata imposta effettivamente pagata quella corrisposta dalla filiale per le società partecipate e per quelle che, a loro volta, sono direttamente partecipate da queste, nella parte imputabile agli utili a carico dei quali si pagano i dividendi, ossia che è permessa una deduzione delle tasse pagate all'estero fino al terzo livello di filiali. Questa deduzione ha un limite che si collega a quanto è stato detto all'inizio di questo paragrafo: la somma di entrambe non potrà eccedere la tassa che si dovrebbe pagare se queste rendite fossero ottenute in Spagna.

### 3.2. Metodo di esenzione

In determinati casi, i dividendi e le plusvalenze provenienti dall'estero sono esenti dall'Imposta sulle Società. Viene chiamato così il cosiddetto «metodo di esenzione», che è un metodo alternativo al precedente.

- c) Deduzione per incentivare la realizzazione di determinate attività, tra cui:
- Deduzione per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica: 10% – 60%, entro queste percentuali l'importo definitivo dipenderà da diversi fattori.
  - Deduzione per attività di esportazione: 25%.
  - Deduzione per la realizzazione di attività in relazione con il Patrimonio Storico spagnolo e mondiale: 15%; produzioni cinematografiche: 5% – 20%; attività editoriale: 5%.
  - Investimenti in beni dell'attivo materiale destinati alla protezione dell'ambiente naturale: 10%.
  - Spese per la formazione professionale: 5% – 10%.
  - Creazione di posti di lavoro per lavoratori invalidi: 6.000,00 euro per persona/anno di incremento della media dei prestatori d'opera invalidi.
  - Deduzioni per contribuzioni imprenditoriali a fondi pensioni e/o mutue: 10%.
  - Deduzioni per investimenti in G.P.S.:10%.
  - Deduzioni per investimenti, nel settore del trasporto pubblico, per facilitare l'accesso ai portatori di handicap: 10%.

Le deduzioni descritte non possono superare il limite sulla quota «integrale» che, secondo i casi, stabilisca la normativa vigente, normalmente un 35% che può arrivare al 45%.

La Legge Finanziaria dello Stato può includere altre deduzioni che incentivino gli investimenti.

### **V.2.11 Ritenute e pagamenti frazionati**

Determinati redditi ottenuti dai soggetti passivi all'Imposta sulle Società sono soggetti a una ritenuta in acconto dell'Imposta sulle Società. La percentuale di ritenuta è, con carattere generale, del 15%, anche se può variare in funzione del tipo di rendimento.

Inoltre, nei primi venti giorni dei mesi di aprile, ottobre e dicembre, le imprese devono pagare un acconto per l'esercizio in corso il primo giorno di ciascuno dei mesi indicati, del 18% della quota dell'ultimo esercizio chiuso e del quale è scaduto il termine della dichiarazione alle date menzionate, diminuito delle deduzioni e degli abbuoni applicabili e delle ritenute derivanti.

Esiste pure la possibilità di pagare gli acconti sulla parte della base imponibile del periodo dei primi tre, nove o undici mesi di ogni anno naturale. La percentuale sarà il risultato della moltiplicazione per 5/7 del tipo di aliquota, e cioè un 25% per le società che paghino l'imposta al 35%. Questo metodo è obbligatorio per le imprese il cui volume di operazioni avesse superato 6.010.121,04 euro durante i dodici mesi anteriori alla data nella quale iniziano i periodi impositivi dell'anno 2003.

Le ritenute ed i pagamenti frazionati realizzati possono essere dedotti nella dichiarazione dell'Imposta sulle Società dell'anno corrispondente e, nel caso superino le imposte finali da pagare, l'ente ha il diritto di sollecitare il rimborso dei versamenti in eccesso realizzati durante il periodo impositivo.

### **V.2.12 Dichiarazione consolidata**

Quando una società residente in Spagna esercita il controllo su di un'altra o su altre società pure residenti, il gruppo potrà pagare l'Imposta sulla Società collettivamente, previa comunicazione all'Amministrazione Fiscale, a condizione che la società controllante possenga, in modo diretto o indiretto, almeno il settantacinque per cento del capitale sociale della società o delle società controllate.

## V.3 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

### V.3.1 Introduzione: aspetti principali

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, così come l'Imposta sulle Società, si applica su tutto il territorio spagnolo senza interferire i regimi speciali per tipo di territorio e dei Trattati e Convegni Internazionali.

La base imponibile si ottiene dal reddito del contribuente.

Sono contribuenti di questa imposta le PERSONE FISICHE RESIDENTI in forma abituale nel territorio spagnolo.

S'intende per residenza abituale la permanenza per un periodo superiore ai 183 giorni dell'anno naturale in territorio spagnolo. Per determinare il periodo di permanenza si considerano le assenze temporanee, salvo si dimostri la residenza fiscale in altro paese.

S'intende inoltre che il soggetto passivo abbia la residenza abituale in Spagna quando si trovi qui il nucleo principale dei suoi affari o dei suoi interessi economici.

Si suppone la residenza abituale, salvo prova contraria, quando il coniuge ed i figli minorenni risiedono abitualmente in Spagna.

Non perdono la condizione di contribuenti di queste imposte le persone fisiche di nazionalità spagnola che acquisiscono una nuova residenza in un paradiso fiscale. Questa regola si applica nell'anno nel quale si realizza il cambio di residenza e durante i quattro anni seguenti.

I soggetti passivi per obbligazione personale sono tassati per la totalità dei redditi, indipendentemente dal luogo nel quale si sono prodotti e qualunque sia la residenza del pagante.

L'imposta incide sulla capacità economica del contribuente, ossia, sul reddito disponibile, che è il risultato di diminuire il reddito nella quantità che la legislazione stabilisce come minimo personale e familiare.

Come nell'Imposta sulle Società, i soggetti passivi devono includere nella loro base imponibile determinati redditi, ottenuti da enti non residenti, nei quali abbiano una partecipazione di almeno il 50% e sempre che si compiano le circostanze previste nella Legge.

Le unità familiari possono scegliere di pagare congiuntamente o in forma separata per ognuno dei suoi membri.

### V.3.2 Sgravi fiscali per l'anno 2003

- a) Deduzione per l'acquisizione o la ristrutturazione dell'abitazione principale: 15% – 20% – 25%.
- b) Deduzione sull'affitto dell'abitazione abituale: 10%, a patto che si verifichino determinate condizioni.
- c) Deduzioni delle attività economiche: ai contribuenti che esercitano attività economiche si applicano degli incentivi all'investimento imprenditoriale stabiliti nella normativa dell'Imposta sulle Società, eccetto la deduzione per il reinvestimento di utili straordinari.
- d) Deduzioni per donazioni: le donazioni effettuate a determinati enti possono essere dedotte dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
- e) Ricavi ottenuti in Ceuta e Melilla: 50% della parte di quota corrispondente a questi redditi.
- f) Deduzioni per attività in relazione con il Patrimonio Storico spagnolo e mondiale: 15%.

La base di calcolo delle deduzioni descritte nei punti d) e f) hanno come limite il 10% della base liquidabile.

- g) Deduzione per doppia imposizione di dividendi: 40% con carattere generale, applicata sull'ammontare totale percepito.
- h) Deduzione per doppia tassazione internazionale: come conseguenza di un reddito ottenuto all'estero, dove si è già pagata un'imposta simile all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è possibile dedurre dalla base imponibile il minore dei seguenti importi:
  - importo effettivo pagato all'estero,
  - risultato dell'applicazione dell'aliquota media effettiva di tassazione alla base imponibile tassata all'estero.

### V.3.3 Imposta per l'esercizio fiscale 2003

Esistono due fasce d'imposte: una generale applicabile in tutto il territorio spagnolo ed una autonoma, applicabile, con la precedente, in ogni Comunità Autonoma.

Per l'anno 2003 la somma di entrambe le scale è la seguente:

Base imponible fino a EUR	Quota integrale EUR	Resto della base imponible fino a EUR	Aliquota applicabile Percentuale
0	0	4.000,00	15,00
4.000,00	600	9.800,00	24,00
13.800,00	2.952,00	12.000,00	28,00
25.800,00	6.312,00	19.200,00	37,00
45.000,00	13.416,00	oltre	45,00

### V.3.4 Ritenute

Gli imprenditori ed i professionisti che nell'esercizio della loro attività paghino i redditi, le persone giuridiche ed i non residenti che operano in Spagna mediante una stabile organizzazione, sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto e versarla all'Erario, come anticipi, quando pagano per i redditi di lavoro, per il capitale mobiliare o per attività professionali, le seguenti quantità:

- Redditi di lavoro: in funzione degli importi e circostanze varie.
- Redditi derivanti da corsi, lezioni, conferenze.....: 15%.
- Redditi del capitale mobiliare (dividendi, interessi.....): 15%.
- Redditi per attività professionali: 15%, salvo nell'esercizio di inizio attività e nei seguenti due: 7%.
- Retribuzioni dei membri degli Organi di amministrazione: 35%.
- Premi ottenuti per la partecipazione a giochi, concorsi, ecc. a patto che non superino i 300,00 euro: 15%.
- Redditi provenienti dall'affitto d'immobili: 15%.
- Redditi provenienti dalla proprietà intellettuale o industriale, assistenza tecnica, affitto di beni mobili: 15%.

Quando alcuni dei redditi indicati non sono liquidati in contanti, ma in natura, esiste comunque l'obbligo di effettuare un versamento come acconto.

I non residenti che operano senza stabile organizzazione effettuano le ritenute solo per le prestazioni di lavoro.

## V.4 IMPOSTA SUL REDDITO DEI NON RESIDENTI

L'Imposta sul Reddito dei Non Residenti si calcola sul reddito ottenuto in territorio spagnolo dalle persone fisiche ed enti non residenti nello stesso. Quest'imposta risponde ad uno schema che distingue tra:

### V.4.1 Redditi ottenuti da una stabile organizzazione

La base imponibile della stabile organizzazione si determina con riferimento alle norme generali dell'Imposta sulle Società, con le seguenti particolarità:

- Non sono deducibili i pagamenti che la stabile organizzazione effettui alla casa madre o ad alcuna delle sue stabili organizzazioni a titolo di canoni, interessi, commissioni, assistenza tecnica o per l'uso o cessione di beni o diritti.
- Sono deducibili le spese di direzione e generali di amministrazione nella parte corrispondente alla stabile organizzazione, a patto che abbiano i requisiti di razionalità e continuità nella loro imputazione e risultino in contabilità nella corrispondente memoria informativa.

Sono generalmente tassati per il loro importo reale con l'aliquota generale del 35%.

Le stabili organizzazioni sono sottoposte agli stessi obblighi formali, di registro e contabili degli enti residenti in Spagna.

La caratteristica più importante sull'impiego di una stabile organizzazione per operare in Spagna è il fatto che si possono trasferire utili all'estero. Tuttavia, come abbiamo già commentato, sui redditi trasferiti è applicata un'aliquota addizionale del 15%, salvo quando esista un Accordo sulla Doppia Imposizione, ad eccezione di quello con gli Stati Uniti, o quando si tratta di residenti in paesi membri dell'UE, senza che sia necessario provare il pagamento dell'Imposta sul Reddito delle Società prima del trasferimento dei redditi.

Esistono norme speciali per determinare la base imponibile della stabile organizzazione nei seguenti casi:

- a) Organizzazioni con attività sporadica: opere di costruzione, installazione o montaggio di durata superiore ai 6 mesi, attività stagionali, studio di risorse naturali.

Si applicano le norme dei redditi ottenuti in Spagna senza la mediazione della stabile organizzazione, restando sollevati da obblighi contabili e formali, ma devono conservare i resoconti dei ricavi, pagamenti e ritenute effettuate per l'Imposta sul Reddito delle Società. La percentuale dell'onere in questi casi è del 25%.

Queste organizzazioni possono optare per il pagamento dei tributi secondo il regime generale descritto per i redditi ottenuti per mezzo della stabile organizzazione, ossia al 35%. Quest'opzione sarà possibile se l'organizzazione dispone di contabilità separata dai redditi ottenuti in territorio spagnolo.

b) Organizzazioni con un ciclo imprenditoriale incompleto:

Sono inclusi in questa categoria quelle che hanno un'unità di produzione in Spagna, i cui prodotti o servizi sono destinati al proprio consumo e pertanto non producono redditi, ma si limitano alla copertura delle spese. La base imponibile si stabilisce applicando la percentuale che determini il Ministero delle Finanze sulle spese sostenute durante l'esercizio ed al risultato dovranno essere aggiunti i proventi di carattere accessorio, quali affitti ed interessi, così come gli incrementi o diminuzioni di patrimonio. L'aliquota applicata alla base imponibile così determinata è del 35%, cioè quella generale, senza che risultino applicabili le deduzioni e gli abbuoni regolati dal regime generale dell'imposta.

#### V.4.2 Redditi ottenuti senza mediazione della stabile organizzazione

La base imponibile è costituita dai ricavi lordi ottenuti dal non residente, per cui non è possibile dedurre spese, salvo nei casi di prestazioni di servizi, assistenza tecnica, opere d'installazione e montaggio ed in generale, in quelle forniture economiche realizzate in Spagna dalle quali si deducono le spese di personale e quelle di approvvigionamento di materiali e di forniture.

Trattandosi di guadagni patrimoniali la base imponibile si determina calcolando la differenza tra il valore di trasmissione dell'elemento di cui si tratta ed il suo valore d'acquisto.

Ciascun reddito o incremento di patrimonio è tassato separatamente.

Per quanto riguarda le percentuali degli oneri:

- È fissata un'aliquota generale del 25%.
- 15% per dividendi, interessi e trasmissione di partecipazioni in istituti di investimento collettivo.
- Reddito di lavoro ottenuto in virtù di un contratto a tempo determinato per lavoratori stranieri stagionali: 2%.

- 35% su incrementi patrimoniali.
- Prestazioni di lavoro ottenute dai non residenti che prestano servizio presso Missioni Diplomatiche e Rappresentanze Consolari spagnole all'estero: 8%.
- Pensioni: in funzione della corrispondente tabella.
- 1,5% quando si tratti di operazioni di riassicurazione.
- 4% in caso di enti di navigazione marittima o aerea residenti all'estero, i cui mezzi transitino nel territorio spagnolo.

Per ultimo, nei casi di vendita di un immobile situato in Spagna da parte di soggetti passivi non residenti che agiscono senza stabile organizzazione, il compratore deve effettuare la ritenuta e versare il 5% del prezzo a titolo di acconto d'imposta. Se il pagamento della ritenuta non venisse effettuato, l'immobile sarebbe soggetto al pagamento dell'imposta. Questa ritenuta non sarà obbligatoria quando il trasmittente è una persona fisica, ed al 31 dicembre 1996 l'immobile risulti di sua proprietà da più di 10 anni senza essere stato oggetto di migiorie.

In tutti i casi, il depositario o il responsabile dei beni o dei diritti dei non residenti senza stabile organizzazione, o colui che paga i redditi, sono responsabili solidali del versamento dei debiti fiscali corrispondenti ai redditi, dei beni o diritti di cui gli è stato incaricato il deposito o la gestione dei redditi che ha versato.

### V.4.3 Redditi esenti

Sono esenti i seguenti redditi:

- a) Gli interessi e gli aumenti di patrimonio derivati da beni mobili, ottenuti senza intermediazione di stabile organizzazione da persone che hanno la loro residenza in altri Stati dell'UE.

Questo regime favorevole non è applicabile agli aumenti di patrimonio derivati dalle trasmissioni di azioni o partecipazioni sociali nei seguenti casi:

1. Quando l'attivo di detta società consista principalmente in beni immobili situati in territorio spagnolo.
  2. Quando nel periodo dei dodici mesi precedenti la trasmissione, il soggetto passivo abbia partecipato ad almeno il 25% del capitale o del patrimonio di detta società.
- b) Gli interessi e gli aumenti di patrimonio derivati dal Debito Pubblico, ottenuti senza l'intermediazione di una stabile organizzazione in Spagna.

- c) I rendimenti dei conti dei non residenti che si pagano a non residenti, salvo che il pagamento si realizzi ad una stabile organizzazione in Spagna dal Banco di Spagna, dalle Banche, dalle Casse di Risparmio, ecc.
- d) I redditi derivanti da titoli emessi in Spagna da non residenti senza intermediazione di una stabile organizzazione, qualunque sia il luogo di residenza delle istituzioni finanziarie che operano come agenti di pagamento o come intermediari nell'emissione o trasmissione dei titoli.
- e) I redditi ottenuti in territorio spagnolo, senza l'intermediazione di una stabile organizzazione, che derivino dall'affitto, cessione o trasmissione di containers o di navi e aerei senza carico, utilizzati per la navigazione marittima o aerea internazionale.
- f) I benefici distribuiti da società filiali residenti in Spagna alle rispettive case madri residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, a patto che si compiano le condizioni espressamente stabilite dalla normativa vigente.
- g) I redditi derivati dalla trasmissione di titoli o il rimborso di partecipazioni in fondi d'investimento, realizzati in mercati secondari ufficiali di titoli spagnoli, ottenuti da persone non residenti senza l'intermediazione di stabile organizzazione, che siano residenti in uno Stato che abbia sottoscritto con la Spagna un Accordo con la clausola di scambio di informazioni.

Le esenzioni descritte, nei punti a), b) e g) in nessun caso sono applicabili a redditi ottenuti attraverso paradisi fiscali.

#### V.4.4 Il rappresentante fiscale

I soggetti passivi non residenti in territorio spagnolo sono tenuti in certi casi a designare una persona fisica o giuridica con residenza in Spagna per rappresentarli dinanzi all'Amministrazione Fiscale.

Nel caso di società permanenti, sono considerati rappresentanti delle stesse coloro che figurano come tali nel Registro delle Imprese o, in loro mancanza, coloro che hanno la facoltà di operare in nome e per conto degli stessi.

L'inadempimento di quest'obbligo costituisce un'infrazione sanzionabile.

#### V.4.5 Imposta speciale sui beni immobili

Gli enti non residenti proprietari o possessori in Spagna di beni immobili o di diritti reali di uso o di usufrutto sugli stessi sono soggetti ad un'imposta speciale sui beni immobili che matura il 31 dicembre di ogni anno e che deve essere pagata nel mese di gennaio seguente.

Quest'imposta, attualmente del 3%, è applicata sul valore catastale dei beni immobili. Non è applicabile a:

- a) Stati ed istituzioni pubbliche straniere ed organismi internazionali.
- b) Enti con diritto all'applicazione del Trattato per evitare la Doppia Imposizione con clausola d'interscambio d'informazioni, ed a patto che le persone fisiche che in ultima istanza posseggano il capitale o patrimonio della società siano residenti in territorio spagnolo o abbiano diritto all'applicazione del Trattato per evitare la Doppia Imposizione con clausola dell'interscambio d'informazioni.
- c) Enti che sviluppano in Spagna, in modo continuativo o abituale, attività economiche diverse da quelle del semplice possesso o locazione d'immobili.
- d) Le società che siano quotate in mercati secondari di valori ufficialmente riconosciuti.
- e) Enti senza scopo di lucro di carattere benefico o culturale che operino senza scopo di lucro riconosciuti in accordo con la legislazione di uno stato con cui la Spagna abbia sottoscritto il Trattato con Clausola di interscambio di informazioni, a patto che gli immobili si utilizzino nell'esercizio di attività che rientrino nei fini sociali.

#### **V.4.6 Luogo e termine della dichiarazione**

Generalmente entro il mese seguente alla maturazione, che normalmente coincide con la scadenza del pagamento, si deve presentare una dichiarazione per ogni reddito individuale ottenuto alla Delegazione del Ministero delle Finanze del domicilio fiscale del rappresentante, salvo quando si tratta di redditi derivanti da trasmissioni di beni immobili, che in questo caso si devono presentare alla Delegazione del luogo dove sono situati questi beni.

La legislazione permette, con carattere generale, la presentazione di dichiarazioni trimestrali che comprendano tutti i rendimenti maturati nel trimestre naturale precedente da parte di coloro che eseguono le trattenute fiscali alla fonte dei redditi di un non residente.

#### **V.4.7 Trattati ed accordi internazionali**

La tassazione dei redditi ottenuti da persone o società non residenti in Spagna può risultare modificata dall'applicazione di Trattati ed Accordi Internazionali. Bisogna tenere presente che gli accordi prevalgono sul diritto nazionale. Quando il reddito ottenuto in Spagna è stato ottenuto da un residente in uno stato con accordo sulla Doppia Imposizione, è necessario consultare il testo dell'accordo per stabilire il trattamento fiscale adeguato.

## RIASSUNTO DEGLI ACCORDI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE

PAESI	(1)	Dividendi capitale	(2)	(3)
	Dividendi (generale)		(madre-filiale) trattenuta	Int.
	%	%	%	%
GERMANIA	15	25	10	10
AUSTRIA	15	50	10	5
BELGIO	15	—	15	15
BRASILE	15	—	15	15/10
CANADA	15	—	15	15
DANIMARCA	15	—	15	10
FINLANDIA	15	25	10	10
FRANCIA	15	10	—	10
ITALIA	15	—	15	12
GIAPPONE	15	25	10	10
NORVEGIA	15	25	10	10
PAESI BASSI	15	50	10	10
POLONIA	15	25	5	—
PORTOGALLO	15	25	10	15
GRAN BRETAGNA	15	10	10	12
ROMANIA	15	25	10	10
SVEZIA	15	50	10	15
SVIZZERA	15	25	10	10
STATI UNITI	15	25	10	10

- (1) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono i dividendi trasferiti.
- (2) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono i dividendi, secondo la partecipazione nel capitale della filiale, uguale o superiore alla percentuale di controllo casa madre-filiale indicata nel quadro. In questa materia è importante tenere presente l'incorporazione del recepimento spagnolo della Direttiva 90/435/CEE relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri diversi che stabilisce, nel caso siano presenti i requisiti richiesti, la non tassazione dei dividendi distribuiti da una filiale alla sua casa madre, né l'applicazione di trattenute (vedere V.4.3).
- (3) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono gli interessi trasferiti. Per l'applicazione della normativa interna, più favorevole, gli interessi delle persone residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea sono esenti da tassazione (vedere V.4.3).

## V.5 IMPOSTA SUL PATRIMONIO

Grava sulla proprietà di tutti i tipi di beni, nonché di diritti di contenuto economico attribuibili ad una persona fisica al 31 dicembre di ogni anno.

I soggetti passivi sono obbligati a presentare dichiarazione quando il patrimonio netto è superiore a 108.182,18 euro o quando il valore dei loro beni o diritti è superiore ai 601.012,10 euro.

In caso di obbligo reale, le persone fisiche che non hanno residenza abituale in Spagna e che sono titolari di beni o diritti in Spagna, dovranno presentare una dichiarazione indipendentemente dal valore del loro patrimonio netto.

Sono esenti i beni e diritti delle persone fisiche necessari per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale o professionale, a patto che adempiano a determinati requisiti richiesti dalla Legge.

## V.6 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

Grava sui beni e diritti acquisiti per eredità e per donazione, così come la percezione di somme da parte di beneficiari di assicurazioni sulla vita quando il contraente è persona diversa dal beneficiario.

Se i citati benefici patrimoniali sono ottenuti da persone giuridiche, non saranno soggetti a quest'imposta, ma all'Imposta sulle Società.

Per i contribuenti con residenza principale in Spagna, l'imposta è riscossa con obbligo personale, indipendentemente dal luogo in cui si trovino i beni o i diritti acquisiti.

Per i non residenti l'imposta è riscossa sui beni situati in Spagna o sui diritti che possono esercitarsi in Spagna.

Nel caso di acquisizione, da parte di familiari, di un'impresa individuale, di determinate partecipazioni in società o di un'abitazione principale, esiste una riduzione nella base imponibile del 95% del valore dei suddetti elementi.

## V.7 IMPOSTE LOCALI

Le principali imposte locali o municipali sono le seguenti:

### a) **Imposta sui beni immobili (I.B.I.)**

Grava sulle proprietà di beni immobili, sul possesso di un diritto reale d'usufrutto o di superficie e di una concessione amministrativa. È proporzionale al valore dell'immobile e si paga annualmente.

**b) Imposta sulle Attività Economiche (I.A.E.)**

Grava sull'esercizio di un'attività d'impresa, professionale o artistica e si paga annualmente. È un'imposta che non si versa all'Erario durante i primi due anni di esercizio dell'attività, e che non è esigibile alle persone fisiche, né agli enti il cui volume di affari non superi la cifra di 1.000.000,00 euro.

**c) Imposta sull'Aumento delle Rendite Catastali**

Grava sull'incremento del valore dei terreni urbani e che si manifesta come conseguenza della trasmissione o della costituzione di qualsiasi diritto reale di godimento su questi terreni (usufrutto, superficie...).

**V.8 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è un'imposta che si applica sul consumo in generale e che grava sulle seguenti operazioni: consegna dei beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari di beni ed importazioni.

L'aliquota generale è del 16%.

L'aliquota ridotta del 7% viene applicata sulle forniture di beni o prestazioni di servizi specifici, come ad esempio:

- Determinati articoli alimentari, eccetto bevande alcoliche e tabacco
- Acqua
- Lenti graduate e materiale medico
- Abitazione in generale
- Assistenza sanitaria ed odontoiatrica.

L'aliquota del 4% si applica, fra l'altro, ai seguenti prodotti:

- Pane, cereali, latte, formaggio, uova
- Medicine ed altri prodotti farmaceutici
- Libri, giornali e riviste.

**V.9 IMPOSTA SULLE TRASMISSIONI PATRIMONIALI E SUGLI ATTI GLURIDICI DOCUMENTATI**

Grava le trasmissioni «inter vivos» ed onerose di tutti i tipi di beni e diritti, la costituzione di diritti reali, concessioni amministrative, ecc. così come le operazioni societarie di costituzione di società, aumenti e diminuzioni del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento, versamenti ed in certi casi il

trasferimento della sede sociale in Spagna, da parte dei soci a copertura di perdite.

La compravendita d'immobili è soggetta all'aliquota del 6% sul valore del bene trasmesso; a meno che la Comunità Autonoma abbia fissato un tasso proprio, ad esempio per la Catalogna è del 7%. La trasmissione dei beni mobili è soggetta ad un'aliquota del 4%.

Le operazioni societarie sono soggette all'1%.

In generale la stessa operazione non può essere soggetta all'I.V.A.

Questa stessa imposta, nella sua modalità di «atti giuridici documentati», dichiara soggetti i documenti notarili, mercantili ed amministrativi.

## V.10 DIRITTI DOGANALI

I diritti doganali normali si pagano in genere quando i beni transitano dalla dogana. Con rare eccezioni, i diritti sono «ad valorem», cioè calcolati sul valore CIF o simile valore di fattura.

A partire dall'entrata della Spagna nell'UE, con effetti pratici dal 1° gennaio 1986, è stato fissato un programma di diminuzione progressiva dei diritti doganali fra la Spagna e gli altri paesi comunitari, e l'eliminazione degli stessi dal 1° gennaio 1993. A partire da questa data è scomparso il concetto d'importazione per le transazioni fra paesi comunitari, dato che la nascita di un mercato unico europeo implica l'eliminazione di frontiere e controlli doganali. Quelle che prima del 1993 erano importazioni sono ora «acquisti intracomunitari di beni» e pertanto i beni vengono gravati quando si trovano dall'acquirente nello stato comunitario di destinazione.

## V.11 REGIME ECONOMICO E FISCALE DELLE ISOLE CANARIE

L'arcipelago delle Canarie gode di un regime fiscale speciale per incentivare l'attività economica e la creazione di posti di lavoro ed offrire un polo di attrazione all'iniziativa imprenditoriale ed all'investimento estero.

Il regime fiscale si può riassumere nei seguenti punti:

1. Misure applicabili in tutto il territorio delle Canarie:

- Imposta sulle Trasmissioni Patrimoniali e sugli Atti Giuridici Documentati: esenzione dall'imposta per le società domiciliate alle Canarie (o stabili organizzazioni d'impresе domiciliate in Spagna o di società non residenti), che siano di nuova creazione o che, già costituite, aumentino il loro capitale, estendano, modernizzino o trasferiscano

le loro installazioni. L'esenzione si applica alla costituzione, ampliamento di capitale ed all'acquisizione di beni d'investimento situati nelle Canarie, per un periodo di tre anni dalla scrittura pubblica di costituzione o di aumento di capitale.

Nella modalità di «operazioni societarie», che corrisponda alla parte del capitale per la costituzione della società o all'ampliamento che non si utilizza per investimenti, l'esenzione sarà totale fino al 31 dicembre del 2001; durante l'anno 2002 la predetta esenzione sarà durante il 2003 del 50%.

- Imposta Generale Indiretta delle Canarie: esenzione totale da quest'imposta per i servizi di telecomunicazione prestati nelle Canarie, così come per i beni d'investimento che acquistano/importano le società indicate nel punto precedente.
- Imposta sul Reddito delle Società: si stabilisce un'abbuono del 50% della quota derivata dalla vendita di beni prodotti nelle Canarie.

La riduzione è inoltre applicabile alle imprese domiciliate fuori dal territorio delle Canarie, che agiscono sullo stesso mediante stabile organizzazione.

Possono usufruire di questa riduzione anche i soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche che esercitano le attività descritte e con i requisiti richiesti, unitamente alla necessità di applicare il regime di stima diretta per determinare la base imponibile.

La deduzione per investimenti è più favorevole di quella del resto della Spagna.

Si crea una «riserva per investimenti» nelle Canarie, in modo che le società abbiano diritto a ridurre dalla base imponibile, con certe limitazioni, le quantità di utili che, in relazione ai loro stabilimenti siti nelle Canarie, destinano alla «riserva per investimenti».

In determinati settori industriali (cantieristica navale, automobile, siderurgia e carbone) non si applica il regime fiscale descritto.

2. Misure applicabili nella «Zona Especial Canaria» ZEC (Zona Speciale delle Canarie):

Finalmente l'UE ha accettato la creazione della «Zona Especial Canaria (ZEC)». La validità della ZEC ha come limite il 31 dicembre del 2008 prorogabile previa autorizzazione della Commissione Europea.

Si crea, così, un'area di bassa tassazione all'interno dell'Unione Europea, che permette alle imprese, oltre che a vantaggi di carattere fiscale, di applicare tassi ridotti sulle proprie Imposte Societarie, che oscillano fra il 5% e l'1%.

